

# **CITTA' DI ALEZIO**

*- Provincia di Lecce -*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

# INDICE DEL REGOLAMENTO

## **Titolo I – Disposizioni generali e finalità**

Articolo 1 – Principi e finalità .....	1
Articolo 2 – Definizione di compostaggio domestico .....	1

## **Titolo II – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico e agevolazioni**

Articolo 3 – Rifiuti compostabili .....	1
Articolo 4 – Tecniche di compostaggio consentite .....	2
Articolo 5 – Modalità da rispettare nell’attività del compostaggio .....	3
Articolo 6 – Attività vietate .....	4
Articolo 7 – Agevolazioni .....	5
Articolo 8 – Verifiche e controlli .....	5

## **Titolo III – Iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori e soggetti interessati**

Articolo 9 – Albo Comunale dei Compostatori .....	6
Articolo 10 – Soggetti interessati .....	6
Articolo 11 – Modalità d’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori .....	7
Articolo 12 – Rinnovo dell’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori .....	7
Articolo 13 – Cessazione e variazioni .....	7

## **Titolo IV – Disposizioni finali**

Articolo 14 – Pubblicità .....	8
Articolo 15 – Entrata in vigore .....	8
Articolo. 16 – Modulistica allegata .....	8

## **Titolo I – Disposizioni generali e finalità**

### **Articolo 1 – Principi e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, con conseguente sgravio della TARI secondo quanto disposto in questo Regolamento.
2. Il compostaggio domestico può, inoltre, svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando, quindi, un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.
3. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

### **Articolo 2 – Definizioni di compostaggio domestico**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per compostaggio domestico un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali) e dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) attraverso il quale si ottiene il *compost*. Quest'ultimo, risultato della bio-ossidazione e dell'umificazione dei suddetti rifiuti, costituisce un terriccio ricco di sostanze riutilizzabili come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino per usi agronomici o per florovivaismo. Il suo utilizzo, con l'apporto di sostanza organica migliora la struttura del suolo e la disponibilità di elementi nutritivi.

## **Titolo II – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico e agevolazioni**

### **Articolo 3 – Rifiuti compostabili**

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
  - a) gli scarti di cucina: resti di frutta e di verdura, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e simili;
  - b) gli scarti del giardino e dell'orto, lo sfalcio dei prati, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi e simili;

- c) gli scarti di provenienza diversa: legno di potatura e ramaglie, segatura, trucioli e frammenti di legno non trattato, sughero, cenere di combustione di scarti vegetali e simili.
2. Sono altresì materiali compostabili, ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono causare cattivi odori e attirare insetti, ratti o altri animali superiori: gli avanzi di pasta condita, scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi, scarti di pesce e simili.
  3. Sono materiali compostabili, ma richiedono un tempo di trasformazione maggiore e pertanto devono essere aggiunti in piccole quantità: tovaglioli di carta bianca e piatti di cellulosa, pezzetti di carta di giornale, posate e buste in mater-bi, sacchetti di carta e simili.
  4. È raccomandato l'utilizzo moderato di:
    - a) foglie di piante resistenti alla degradazione quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia e castagno;
    - b) lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari. Si rammenta che molti scarti di cucina e vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.
  5. Sono materiali non compostabili e, quindi, da avviare allo smaltimento assieme alla frazione indifferenziata, gli scarti di cucina quali: ossa, gusci di molluschi e di crostacei, ossa di seppie o calamari, olio, rivestimento in cera di formaggi e simili.
  6. È vietato il compostaggio delle sostanze elencate di seguito: metalli in genere, plastica e gomma in genere, polistirolo, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali, ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, antiparassitari, carta patinata, carta stampata, carta colorata e qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

#### **Articolo 4 – Tecniche di compostaggio consentite**

1. Per praticare il compostaggio domestico le utenze possono utilizzare le seguenti tecniche di compostaggio:
  - a) compostiera fornita dal Comune in comodato d'uso (fino ad esaurimento scorte) o di proprietà: è un contenitore in plastica rigida, aerato e con struttura a campana, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione dei rifiuti e di uno sportello laterale inferiore per l'estrazione del terriccio;

- b) compostiera fai-da-te: è un contenitore cilindrico autoportante realizzato con rete metallica (possibilmente plastificata) a maglia fina, dotato di coperchio superiore per l'introduzione del rifiuto. Se di dimensioni adeguate, può consentire la maturazione del terriccio nella porzione inferiore e la contemporanea introduzione di rifiuti; in caso contrario ne occorre sempre una coppia: una in uso e l'altra a riposo, con alternanza da semestrale ad annuale;
  - c) cassa di autocompostaggio: è un contenitore di legno, realizzato con doghe sufficientemente distanziate per consentire la circolazione dell'aria;
  - d) buca o cumulo nel terreno: deve essere opportunamente delimitata per impedire il libero accesso di animali randagi o selvatici. Può essere realizzata solo fuori dal centro abitato, a distanza regolamentare dai confini, essendo assimilabile alle concimaie (art. 889 c.c.);
  - e) compostiera elettromeccanica: si tratta di piccoli impianti utilizzati per accelerare il naturale processo di compostaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti organici. Questi impianti vengono utilizzati per servire da poche decine ad alcune centinaia di utenze domestiche (famiglie) o la necessità di una mensa, di un albergo o altro produttore di scarti organici. Tale metodo dovrà essere dotato di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a norma di legge.
2. Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte dalle utenze: il loro utilizzo sarà vagliato mediante accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune e dovrà essere dotato di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a norma di legge.

#### **Articolo 5 – Modalità da rispettare nell'attività del compostaggio**

1. Il compostaggio domestico effettuato mediante le tecniche di cui all'art. 4, co. 1, lett. a), b), c), e) dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile di almeno 25 mq per nucleo familiare. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.
2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere:
- a) sempre posato sul terreno, collocato in giardino o nell'orto;
  - b) ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni

di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. E' opportuno ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti, è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.
4. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità e di un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica, che contiene azoto: infatti, quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando, invece, è la seconda ad essere preponderante, si sviluppa in fretta, ma forma poco humus.
5. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato dal proprietario del rifiuto, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.
6. Il processo di compostaggio può essere facilitato grazie all'utilizzo di attivatori naturali che promuovono e regolano l'attività dei microrganismi che svolgono il processo di trasformazione dei rifiuti domestici biodegradabili in compost.
7. In nessun caso l'attività di autocompostaggio dovrà costituire disturbo o arrecare danno agli stessi utenti o al vicinato, o pregiudizio per l'igiene pubblica. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, ad eccezione della tecnica del cumulo che deve essere fissata in 10 mt dal confine. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

#### **Articolo 6 – Attività vietate**

1. E' vietato:
  - a) la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
  - b) introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nell'art. 3, co. 1, 2, 3 e 4;
  - c) depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;

- d) l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private;
- e) impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare la stessa in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione all'autocompostaggio;
- f) la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
- g) l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

#### **Articolo 7 – Agevolazioni**

1. Alle utenze domestiche e non domestiche che praticano il compostaggio si applica una riduzione fissata nel regolamento comunale della TARI.

#### **Articolo 8 – Verifiche e controlli**

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento presso le utenze beneficiarie dell'incentivazione per l'attività di autocompostaggio.
2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni del proprio personale e di quello del gestore del Servizio Igiene ambientale che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano che gli utenti iscritti all'Albo dei Compostatori non conferiscano i rifiuti elencati dall'art. 3 co. 1, 2, 3 e 4 al circuito di raccolta.
3. L'Amministrazione Comunale potrà individuare ulteriori figure addette al controllo (tramite, ad esempio, appositi protocolli di intesa con soggetti esterni, associazioni di volontariato, etc.). Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, in via prioritaria, dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
4. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente secondo il Modello C allegato al presente Regolamento.
5. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede all'autocompostaggio secondo il presente regolamento è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori, con perdita del beneficio a partire dall'anno in cui il controllo è stato effettuato.
6. Nel caso che gli utenti iscritti all'Albo conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.
7. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la revoca dell'agevolazione applicata.

## **Titolo III. Iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e soggetti interessati**

### **Articolo 9 – Albo Comunale dei Compostatori**

1. Il Comune di Alezio si impegna a redigere un Albo Comunale dei Compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati ai sensi dell'art. 8.

### **Articolo 10 – Soggetti interessati**

1. Per potersi iscrivere all'Albo Comunale dei Compostatori è necessario essere contribuenti TARI.
2. Possono iscriversi all'Albo Comunale dei Compostatori e, quindi, godere delle agevolazioni:
  - a) i cittadini residenti nel territorio comunale;
  - b) i non residenti che dispongano di un'abitazione nel territorio comunale;
  - c) le utenze turistico-alberghiere situate fuori dal centro urbano, purché dispongano di un'area di pertinenza scoperta adibita ad uso agricolo di almeno 1800 mq;
  - d) le comunità (religiose, case di riposo, case famiglia) situate nel territorio comunale, purché dispongano di un'area scoperta di pertinenza di almeno 300 mq;
  - e) le scuole con una presenza di minimo 20 alunni:
    - i. che hanno la mensa e il centro cottura, purché dispongano di un'area di almeno 500 mq;
    - ii. che hanno la mensa, ma non il centro cottura, purché dispongano di un'area di almeno 100 mq;
    - iii. che non hanno la mensa o il centro cottura, purché dispongano di un piccolo giardino di pertinenza.
  - f) le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.
3. I candidati all'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori devono disporre di un terreno idoneo alla pratica di autocompostaggio tenuto conto dei parametri disposti dall'art. 5, co.1 e devono rinunciare al servizio di raccolta del rifiuto organico a domicilio, poiché hanno aderito al compostaggio domestico.
4. I candidati all'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori devono aver frequentato un corso sulle modalità pratico-esecutive dell'autocompostaggio organizzato dal Comune. A tal fine gli interessati, in occasione della richiesta di attivazione del compostaggio domestico, dovranno rendersi disponibili a frequentare detto corso.

5. I candidati all'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori devono accettare tutte le condizioni disposte dal presente Regolamento impegnandosi a rispettare le modalità di conduzione della pratica di autocompostaggio previste nell'art. 5.
6. Al fine di godere delle agevolazioni previste dall'art. 7, l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori, con contestuale frequenza del corso propedeutico, è requisito necessario anche per coloro che abbiano effettuato la pratica dell'autocompostaggio precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con specifico riferimento a coloro che siano già in possesso di compostiera rilasciata dal Comune.

#### **Articolo 11 – Modalità d'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori**

1. I contribuenti interessati ad aderire all'autocompostaggio ed essere iscritti nell'Albo Comunale dei Compostatori, devono presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente mediante il Modello A, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.
2. Con tale domanda i contribuenti si impegnano a frequentare obbligatoriamente, in occasione della prima adesione, il corso sul compostaggio che viene organizzato annualmente dal Comune. A seguito della frequenza obbligatoria a tale corso il contribuente otterrà una certificazione e verrà iscritto all'Albo Comunale dei Compostatori.
3. All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un adesivo/targhetta da apporre accanto al numero civico della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che ha rinunciato al servizio di raccolta dell'organico poiché ha aderito al compostaggio domestico.
4. Ai fini dell'iscrizione nell'albo dei Compostatori, a partire dall'anno 2021, l'istanza deve essere presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui s'intende iniziare l'autocompostaggio (ad es., per l'anno 2021 la scadenza è il 30 novembre 2020).

#### **Articolo 12 – Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori**

1. L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica dell'autocompostaggio e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori.

#### **Articolo 13 – Cessazione e variazioni**

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e, conseguentemente, per l'Albo Comunale dei Compostatori quali, a titolo esemplificativo, il sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Ufficio Tributi.
2. L'utente che intenda cessare la pratica dell'autocompostaggio è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il Modello B, allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione.

## **Titolo IV. Disposizioni finali**

### **Articolo 14 – Pubblicità**

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

### **Articolo 15 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, costituito da n. 16 articoli e da n. 3 allegati, entra in vigore contestualmente alla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione.
2. Ogni intervento normativo incidente sul Regolamento va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

### **Articolo. 16 – Modulistica allegata**

1. I modelli A, B e C sono disponibili presso il l'Ufficio Protocollo ovvero scaricabili dal sito [www.comune.alezio.le.it](http://www.comune.alezio.le.it).